Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 28 luglio — Numero 177

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 19
All'Estero (Paesi dell' Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il sig. RICHARD WASHBURN CHILD, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte nella qualità di ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America, nonchè le lettere di richiamo del suo predecessore.

Roma, 28 luglio 1921.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 970, *che ripristina le disposizioni, già temporaneamente sospese, degli articoli 19, 20, 22 e 23 del regolamento 5 agosto 1920 n. 1256, circa il decentramento di alcune attribuzioni dell' Amministrazione della istruzione pubblica, relative alle scuole medie e normali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 1° settembre 1920, n. 1469, che sospese per l'anno scolastico 1920-921, l'applicazione degli articoli 19, 20, 22 e 23 del regolamento approvato con Nostro decreto 5 agosto 1920, n. 1256, contenente il decentramento di alcune attribuzioni dell'Amministrazione dell'istruzione relative alle scuole medie e normali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogato il Nostro decreto 1° settembre 1920, numero 1469, a decorrere dal 1° luglio 1921, e dalla stessa data hanno pieno vigore gli articoli 19, 20, 22 e 23 del regolamento approvato con Nostro decreto 5 agosto 1920, n. 1256.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 891, *che modifica l'ordinamento della tassa sugli affari di cui al R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, e istituisce uno speciale tipo di carta bollata per la Tripolitania.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i Regi decreti 22 giugno 1913, n. 948, 4 gennaio 1914, n. 24, 1° ottobre 1914, n. 1125, 20 gennaio 1921, n. 74 e 23 gennaio 1921, n. 75;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del pagamento della tassa sugli affari, approvata col R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, è prescritto in Tripolitania l'impiego di carta filogranata e bollata per gli atti civili, amministrativi, commerciali e giudiziali, e per le cambiali ed altri effetti di commercio a senso delle seguenti disposizioni.

Art. 2.

La carta filogranata e bollata è di tre tipi: da L. 1, da L. 2 e da L. 3.

Essa avrà le stesse caratteristiche di quella in uso nel Regno tranne nel bollo nella parte centrale in testa al foglio e recherà in caratteri italiani ed arabi l'indicazione del prezzo e la leggenda « Tripolitania ».

Per le cambiali e gli altri effetti di commercio i foglietti speciali bollati saranno uguali a quelli in uso nel Regno, e porteranno inoltre la stessa leggenda della carta bollata.

Art. 3.

È prescritto l'uso della carta bollata da L. 1 per ciascun foglio degli atti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (per quanto concerne gli atti tra vivi) 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 88, 92, 106, 110, 121, 122, 123, 125, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 143, 144, 148, 150, 155, 158 della tariffa approvata con R. decreto 22 giugno 1913, n. 948.

Art. 4.

È prescritto l'uso della carta bollata da L. 2 per ciascun foglio degli atti di cui agli articoli 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 107, 111, 112, 117, 119, 133, 134, 137, 152, 153, 154, e, per quanto riguarda la giurisdizione del tribunale, per ciascun foglio degli atti di cui agli articoli 89, 91, 93, 94, 105, 109 e 118, della tariffa approvata col R. decreto 22 giugno 1913, n. 948.

È prescritto l'uso della carta bollata da L. 2 per il primo foglio e da L. 1 per i fogli successivi per gli atti di cui all'art. 149 della tariffa citata.

Art. 5.

È prescritto l'uso della carta bollata da L. 3 per ciascun foglio degli atti di cui agli articoli 57, 90, 103, 115, 116, 128, e, per quanto riguarda la giurisdizione della Corte di Appello, per ciascun foglio degli atti di cui agli articoli 89, 91, 93, 94, 105, 109 e 118 della tariffa approvata col R. decreto 22 giugno 1913, n. 948.

Art. 6.

Per gli atti redatti in lingua araba in luogo della carta bollata resta facoltativo l'uso della carta semplice, alla quale però dovranno applicarsi a cura dell'Ufficio per la tassa sugli affari ed in relazione alla dimensione della carta, marche dello stesso importo della carta bollata prescritta nei singoli casi.

Art. 7.

Quando per un atto da redigersi su carta bollata sia dovuto il pagamento della tassa fissa da corrispondere mediante marche, il maggior valore della carta impiegata può tener luogo delle marche prescritte.

L'uso della carta bollata può tener luogo della tassa fissa da corrispondersi mediante marche allorquando per l'atto cui si riferisce la tassa non sia obbligatoria la redazione su carta bollata.

Art. 8.

Il terzo capoverso dell'art. 10 del R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, è soppresso.

Art. 9.

Gli articoli 6, 25, 34, 51, 57, 85, 125, 140, 145 e 146 della tariffa della tassa sugli affari per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvata col R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, sono modificati nei riguardi della Tripolitania, come appresso:

Articolo	NATURA DEGLI ATTI	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento
6	Alienazioni, vendite, cessioni, retrocessioni e qualunque altro atto civile giudiziale o stragiudiziale traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili o di altro diritto reale su immobili, nonchè del diritto di escavare, di prendere materie da terreni o da miniere nonchè gli atti che secondo il diritto indigeno producono effetti analoghi (igiaratin) e i decreti di cui all'art. 5 del R. decreto 2 settembre 1912, n. 1099	Per ogni 100 lire del prezzo risultante dall'atto, o sul maggior valore accertato, in caso di contestazione, dall'ufficio fondiario nei trasferimenti e degli immobili di maggior valore nelle permute Per le concessioni fatte dall'Amministrazione pubblica e per tutte le stipulazioni in cui il corrispettivo sia costituito da un'annua rendita la tassa si liquida su un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione e di ogni altro corrispettivo se si tratta di concessione a tempo indeterminato o per 20 e più anni, e, trattandosi di concessione per un tempo minore di 20 anni, sopra un capitale formato di tante volte la prestazione ridotta a metà quanti sono gli anni della durata ed ogni altro corrispettivo. Per ogni 100 lire	4	—	Mediante versamento diretto
25	Contratti per riscossione di dazi, di rendite, appalti, loro cessioni o risoluzioni con corrispettivo	Per ogni 100 lire del cumulo dei prezzi e dei corrispettivi, pattuiti, e nelle cessioni anche sullo ammontare delle rate non peranco scadute	1	—	Mediante versamento diretto

Articolo	NATURA DEGLI ATTI	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento
34	Cambiali, assegni bancari che non siano fatti in conformità del Codice di commercio, altri effetti negoziabili o recapiti di commercio fatture accettate con obbligo di pagamento a termine (1)				
51	Costituzioni o fusioni di Società di qualunque specie e di associazioni in partecipazione	Per ogni 100 lire del valore dei beni conferiti:			
		a) beni di qualsiasi natura esclusi gli immobili, e compresi i contratti di locazione di cose o d'opera;	0 25	—	Mediante versamento diretto
		b) i beni immobili;	1 50		
56	Azioni liberate, obbligazioni e titoli di qualsiasi specie comprovanti i versamenti parziali sul valore delle azioni non liberate delle Società commerciali (escluse le cooperative e quelle di mutuo soccorso) e delle Società civili di cui all'art. 229 del Codice di commercio costituite con sede ed esercizio in Tripolitania (2)	Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del capitale nominale e per ciascun anno di durata della Società per le azioni e del periodo dell'ammortamento per le obbligazioni	0 20	—	Versamento diretto
85	Permessi di estrazione del Laghbi (3)	Per ogni palma	80 —	—	Versamento diretto
125	Protesti cambiari:				
	Se la somma delle cambiali non eccede le L. 50	Per ogni foglio	0 30	—	Mediante marche
	Se eccede L. 50 e non L. 100		1 —	—	Carta bollata
	Se eccede L. 100 e non L. 500		2 —	—	id.
	Se eccede L. 500 e non L. 2000		3	—	Carta bollata
	Per ogni maggior somma		5 —	—	Carta bollata o marche
	Copie:				
	Qualunque sia l'importo della somma	Per ogni foglio	2 —	—	Carta bollata
140	Quietanze e ricevute ordinarie: (4)	Per ogni atto			
	a) invariate				
	b) id.				
	c) id.				
	d) id.				
	e) sui vaglia postali ordinari e telegrafici nazionali ed esteri per qualsiasi somma				
145	Petizioni, istanze e ricorsi che si presentano all'autorità ed uffici governativi della colonia e alle pubbliche amministrazioni locali	Per ogni foglio	1 —	—	Mediante marche
146	Petizioni, istanze, ricorsi diretti ad autorità ed uffici governativi nel Regno (5)				

(1) Sono soggette alle tasse stabilite dalle leggi del Regno.

(2) I titoli devono essere presentati all'ufficio liquidatore per la applicazione della tassa prima della loro consegna agli interessati. In caso di proroga della società sarà dovuta una nuova tassa sulle azioni per il periodo di tempo corrispondente alla proroga stessa. In caso di aumento del capitale sociale, i titoli che rappresentano l'aumento saranno assoggettati a tassa per il tempo dell'ulteriore durata della Società, trattandosi di azioni, o per il periodo dello ammortamento trattandosi di obbligazioni. In caso di scioglimento anticipato della Società o di anticipata estinzione di obbligazioni potrà essere concesso il rimborso della tassa indebite a cominciare dall'anno successivo a quello in corso purchè sia chiesto con domanda presentata entro 6 mesi dal fatto che lo giustifica. Al rimborso si provvede a norma dell'articolo 16 del decreto. La tassa può essere pagata in tante rate quanti sono gli anni di durata della Società per le azioni, e del periodo di ammortamento per le obbligazioni. In tal caso nell'annotazione del pagamento della tassa da farsi sulla copia della deliberazione per l'emissione dei titoli, si dovrà indicare anche il numero delle rate nelle quali il pagamento dovrà essere eseguito. Le rate annuali dovranno essere pagate entro il mese di gennaio di ciascun anno.

(3) Un quarto del prodotto è devoluto ai municipi.

(4) Sono osservate le norme vigenti nel Regno, ivi comprese quelle stabilite circa i vaglia esteri.

(5) Sono osservate le norme vigenti nel Regno.

Art. 10.

Con decreto del governatore sarà fissata l'entrata in vigore dell'uso obbligatorio della carta bollata. Fino a che detto decreto non intervenga sarà impiegata carta uso bollo con l'applicazione delle marche di valore corrispondente a quello della carta bollata prescritta.

Il governatore provvederà analogamente ad emanare le norme per l'attuazione del presente decreto ed a coordinare allo stesso la tariffa allegata al R. decreto 22 giugno 1913, n. 948.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* **FERA.**

Regio decreto 3 luglio 1921, n. 967, ***che approva alcune varianti al piano di risanamento e di ampliamento della città di Palermo.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità e la legge 19 luglio 1894, n. 344, con la quale fu approvato il piano particolareggiato di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo, concedendosi al Comune la facoltà di applicare gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e di espropriare le zone laterali alle nuove vie e piazze e assegnandosi il termine di venticinque anni per l'attuazione di tutte le opere;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, col quale il detto termine fu prorogato fino al 19 luglio 1931;

Vista la domanda 11 marzo 1921 della Ditta Bonci e Rutelli, diretta ad ottenere l'approvazione di un piano di esecuzione di varianti alle parcelle 8 e 9 del progetto in vigore;

Ritenuto che per atto 6 marzo 1915 nei rogiti Lionti il comune di Palermo concesse alla Ditta Bonci e Rutelli la esecuzione delle opere relative ai rioni Lattarini, Giardinaccio, S Rosalia e Stazzone e alla costruenda via Roma, con l'incarico ad essa di provvedere alle conseguenti espropriazioni e immettendola in tutti i diritti dell'Amministrazione comunale, in modo che potesse agire in luogo di quest'ultima pur nei rapporti con le superiori autorità;

Che pertanto essendosi ravvisata la necessità di alcune varianti nelle espropriazioni, la Ditta ha prodotto l'istanza ed il piano antedetti;

Che, fattesi luogo alle pubblicazioni e al deposito degli atti, non sorsero reclami;

Considerato che le indicate varianti non alterano le linee assegnate dal piano alle vie, ma concernono le espropriazioni di alcuni corpi di fabbrica laterali non compresi nel piano stesso, dei quali peraltro lo abbattimento è necessario perchè compenetrati o connessi indivisibilmente con quelli da demolire;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le varianti al piano di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo, quali risultano dalla planimetria e dall'elenco in data 11 marzo 1921, a firma dell'ingegnere Emanuele Rutelli.

Art. 2.

Per l'attuazione delle varianti è concessa la facoltà di applicare gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 3.

Resta fermo il termine stabilito con la legge 19 luglio 1894, n. 344, e il decreto 30 gennaio 1919, n. 155.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 971. **Regio decreto 31 maggio 1921,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si omologa la modificazione dell'art. 6 del vigente regolamento per la tassa di soggiorno del comune di Anzio (Roma).

N. 974. **Regio decreto 30 giugno 1921,** col quale, sulla proposta del ministro per le finanze, il R. Istituto sperimentale e di tirocinio per la coltivazione dei tabacchi, in Scafati, prende la denominazione di « Leonardo Angeloni ».